

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LXXVIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 MAGGIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	745
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste (3432);	
BERNETIC MARIA ed altri: Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste (<i>Urgenza</i>) (2517);	
BELCI ed altri: Istituzione dell'Ente del porto di Trieste ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (<i>Urgenza</i>) (2546)	745
PRESIDENTE . 745, 746, 747, 749, 751, 752, 753	
754, 756, 757, 758, 760, 761, 762, 764, 766	
768, 769, 772, 773	
BASILE GUIDO . 751, 752, 754, 757, 762, 764	
BELCI 752, 758, 770	
DE CAPUA, <i>Relatore</i> 745, 749, 753, 754, 756	
757, 758, 761, 762, 763, 768, 773	
FABBRI RICCARDO 756	
FRANCO RAFFAELE . 751, 752, 756, 758, 760	
761, 762, 768, 769	
GIACHINI 749, 753, 762, 770	
GOLINELLI 757, 758	
NATALI, <i>Ministro della marina mercantile</i> 747	
749, 753, 754, 756, 758, 760, 761, 762, 764	
765, 768, 769	
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	773

La seduta comincia alle 17,35.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Franco Pasquale.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste (3432); Bernetic Maria ed altri: Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste (2517); Belci ed altri: Istituzione dell'Ente del porto di Trieste ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, (2546).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3432, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste, della proposta di legge n. 2517, d'iniziativa dei deputati Bernetic Maria, Franco Raffaele, Lizzero, Giachini, Golinelli, Fasoli e Bastianelli, concernente la costituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste, e della proposta di legge n. 2546, d'iniziativa dei deputati Belci, Bologna, Bressani, Armani, Biasutti e Toros, concernente l'istituzione dell'Ente del porto

di Trieste ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Onorevoli colleghi, i tre provvedimenti sono stati molto attentamente vagliati dal Comitato ristretto, nominato per l'esame preliminare dei tre provvedimenti, sui lavori e sulle conclusioni del quale l'onorevole De Capua ha facoltà di riferire.

DE CAPUA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, signor Presidente. Non penso di dover essere prolisso nel presentare al vostro esame il testo del Comitato ristretto, relativo all'istituzione dell'Ente autonomo porto di Trieste.

Questo nuovo testo ha certo migliorato il disegno di legge n. 3432, recependo in esso le proposte di legge n. 2546 del collega Belci e 2517 della collega Bernetic in tutto quanto il Comitato ristretto ha ritenuto meritevole di considerazione.

Il nuovo testo concordato ha visto, mi è doveroso dichiararlo, spesso la unanimità delle parti politiche rappresentate nel Comitato, ma talvolta è stato redatto a maggioranza; si giustifica così la presentazione di emendamenti dei quali questa Commissione ha preso cognizione e sui quali dovrà pronunciarsi, di mano in mano che verranno al nostro esame. È certo, onorevoli colleghi, che il nuovo testo riguardante l'Ente autonomo del porto di Trieste ha fatto compiere un notevole passo avanti al lavoro di quanti tendevano e tendono alla realizzazione dell'Ente porto, di questo Ente che dovrà rappresentare uno strumento capace, idoneo, ad affrontare la sempre più impegnativa competizione di quel porto con i porti esteri che concorrono nell'acquisizione dei traffici di transito.

La costituzione dell'Ente Porto, infatti, è tanto più importante, in quanto — vale la pena ripeterlo — il porto di Trieste svolge una funzione unica: quella di essere un porto di appoggio per le merci di transito dall'estero e per l'estero.

Con la costituzione dell'Ente Porto si potrà avere infatti unicità d'impostazione e di direzione di tutte le attività commerciali e portuali necessarie per lo sviluppo del porto triestino. E quindi si dovrà avere il rilancio del porto; rilancio che si pone in termini di efficienza dei servizi e di dilatazione commerciale nell'area danubiana e nell'ambito della Comunità Europea.

Affermiamo, anche a nome di tutti i componenti il Comitato ristretto, che la istituzione dell'Ente Porto di Trieste, concepito ed attuato quale vero e proprio ente di sviluppo, va considerato come un non disprezzabile con-

tributo al disegno di sviluppo economico che, in armonia con il piano nazionale, quella Regione sembra si appresti a proporre alla propria comunità regionale. Positiva premessa per l'attuazione concreta di una indispensabile rivalutazione e del rilancio della funzione portuale e terziaria della nostra italianissima città.

Il 13 novembre 1966 l'onorevole Natali disse nella città di S. Giusto, a conclusione di un convegno di studi dal tema « Trieste domani »: « è necessario imboccare coraggiosamente strade nuove per lo sviluppo economico di Trieste, abbandonando ogni ancoraggio a posizioni conservatrici, a sentimentalismi, a vecchie nostalgie anacronistiche, ad atteggiamenti protestatari inconcludenti ».

Ora io posso e devo affermare che il Comitato ristretto ha fatto propria questa sua affermazione — onorevole Ministro — e, rinviando a miglior tempo la soluzione di taluni problemi essenziali per la vita dei porti, problemi per i quali i singoli componenti del Comitato si trovano in posizioni difformi, anzi contrastanti, ha presentato oggi un testo che coglie tempestivamente le prospettive di sviluppo connesse con l'incremento degli scambi con l'Oriente e con la prevedibile dilatazione del MEC. Il Comitato ristretto cioè ha voluto, fermamente voluto, l'istituzione dell'Ente Porto di Trieste, cui competerà la funzione di promuovere e stimolare i traffici, allargando l'area di influenza del porto, di quel porto che investe tutta la vita di una comunità così ricca di storia, di tradizioni, di aspirazioni, come quella triestina.

Noi tutti del Comitato ristretto siamo certi nel presentare a voi, onorevoli colleghi, il nuovo testo concordato che l'istituendo Ente autonomo potrà seriamente operare, se è vero — come è vero — che l'amministrazione decentrata di un porto è in grado, per possibilità di azione immediata e per assenza di qualsiasi intralcio burocratico, di agire più rapidamente e più efficacemente di quanto non possa fare l'Autorità centrale.

Io mi riservo, onorevoli colleghi, di tornare a parlare sui singoli articoli e di esprimere il mio parere sui singoli emendamenti al testo, man mano che verranno al nostro esame.

E prima che inizi la discussione desidero ringraziare l'onorevole Ministro Natali, che abbiamo visto sempre pronto ad accogliere le nostre istanze, l'onorevole Belci e gli onorevoli Giachini e Franco, insieme con gli altri colleghi, con pari intensità di stima e riconoscenza.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1967

Infine desidero ringraziare l'onorevole Presidente per lo zelo manifestato nel dirigere i nostri lavori, pregandolo di voler inviare, a chiusura di questa nostra comune fatica, un augurio al sindaco di Trieste e un voto rivolto a tutta Trieste per un fecondo e prospero avvenire.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole De Capua e rivolgo subito, sicuro di interpretare il voto di tutta la Commissione, un pensiero affettuoso e devoto alla nobilissima città e popolazione di Trieste.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Desidero, a nome del Governo, esprimere un ringraziamento sincero a lei, signor Presidente, al Relatore, onorevole De Capua, e a tutti gli onorevoli colleghi componenti il Comitato ristretto. Credo infatti che sia stato svolto un lavoro produttore. Vi potranno essere state diversità di posizioni, ma ritengo di poter cogliere, dai lavori del Comitato ristretto, che tutte le parti si sono dedicate a questo problema con spirito costruttivo. Pertanto, il Governo, che ha accettato ben volentieri emendamenti migliorativi al testo del disegno di legge, sente il dovere di dichiarare di essere onorato per aver partecipato a questa vicenda.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare l'onorevole Ministro per le sue parole.

Ritengo che si debba procedere senz'altro all'esame degli articoli, ritenendo conclusa la discussione generale.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Propongo anche di prendere come testo base il disegno di legge d'iniziativa governativa.

(Così rimane stabilito).

L'articolo 1 del disegno di legge è del seguente tenore:

ART. 1.

(Denominazione, natura e durata).

È costituito l'Ente autonomo del porto di Trieste, con sede legale ed amministrativa in Trieste.

L'Ente ha personalità giuridica pubblica ed è soggetto alla vigilanza e tutela del Ministero della marina mercantile.

La sua durata è fissata in anni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Comitato ristretto propone di sopprimere, al secondo comma, le parole « e tutela ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Il Comitato ristretto propone di inserire un articolo 1 bis) del seguente tenore:

ART. 1-bis.

« La circoscrizione dell'Ente comprende l'intero ambito portuale di Trieste che va da punta Ronco al torrente Bovedo, incluse le aree di demanio marittimo e gli specchi acquei antistanti il comprensorio dell'Ente Porto Industriale ».

Pongo in votazione l'articolo 1-bis.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

Ne do lettura:

ART. 2.

(Circoscrizione e attribuzioni).

L'Ente, nel territorio di propria circoscrizione, che comprende l'intero ambito portuale di Trieste, con esclusione del porto industriale, ha il compito di:

1) studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le Amministrazioni interessate, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nel porto di Trieste, nonché quello commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

2) promuovere, ai fini dello sviluppo del porto, la realizzazione delle opere previste dal piano regolatore e delle relative attrezzature.

L'esecuzione dei suindicati lavori può essere affidata dal Ministero dei lavori pubblici in concessione all'Ente portuale, ove se ne ravvisi la necessità.

L'Ente è autorizzato ad eseguire a proprie spese lavori previsti nel piano regolatore in vigore, dopo la prescritta approvazione in linea tecnica degli elaborati di progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici;

3) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione del porto;

4) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1967

timo, compresi gli spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento. Gli atti di concessione aventi durata superiore a quindici anni dovranno essere approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile;

5) esplicitare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con la assistenza di un Consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

6) provvedere all'esecuzione degli impianti ferroviari nell'ambito della circoscrizione, nonché alla relativa manutenzione ed all'esercizio ferroviario, a seguito di apposita convenzione da stipulare con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale fanno carico le relative spese in base alle norme vigenti;

7) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, nonché alla gestione della stazione marittima passeggeri;

8) provvedere all'esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, e dei magazzini generali del porto di Trieste, con l'osservanza delle leggi doganali e marittime;

9) stipulare con le competenti Amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria, stradale ed aerea, nell'interesse del porto di Trieste;

10) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;

11) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

12) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione, che restano a carico dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed escluse altresì quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioè le operazioni di scarico, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria;

13) coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei pri-

vati che attendono a servizi e svolgono attività interessanti il porto;

14) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei precedenti punti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto dell'Ente.

Gli emendamenti proposti sono molti.

Al primo comma, il Comitato ristretto propone, innanzitutto, di sopprimere le parole « che comprende l'intero ambito portuale di Trieste, con esclusione del porto industriale ».

Pongo in votazione il mantenimento delle parole di cui il Comitato ristretto propone la soppressione.

(Non è approvato).

Il Comitato ristretto propone, poi, di sostituire il n. 1 con il seguente:

1) studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le Amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali e internazionali nel porto di Trieste, nonché quello commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici.

Pongo in votazione il n. 1 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Il Comitato ristretto propone anche di sostituire il primo comma del n. 2 con il seguente altro:

2) elaborare e proporre, d'intesa con la Regione e gli Enti locali interessati, il piano di destinazione e di uso delle aree, nonché il piano regolatore del porto sulla base delle previsioni contemplate dal piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti, indicando la priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti.

Pongo in votazione il punto n. 2) nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Al n. 3), che nel testo del disegno di legge è del seguente tenore: « 3) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione del porto; », il Comitato ristretto propone di aggiungere, alla fine, le seguenti parole: « nonché all'esecuzione delle opere ordinarie e

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1967

straordinarie e degli impianti portuali, a totale carico dello Stato o con il contributo di esso ai sensi delle leggi vigenti ».

Pongo in votazione il punto n. 3) con l'aggiunta proposta dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Ai successivi numeri 4), 5) e 6) non sono stati presentati emendamenti e, pertanto li pongo in votazione nel testo del disegno di legge.

(Sono approvati).

A questo punto, il Comitato ristretto propone di inserire un n. 6-bis) del seguente tenore:

6-bis) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il retroterra nazionale ed estero e, d'accordo con l'Amministrazione competente, il miglioramento dell'attrezzatura del servizio ferroviario nell'ambito del porto.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ai numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12) non sono stati presentati emendamenti e, pertanto, li pongo in votazione nel testo del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dopo il n. 12, gli onorevoli Franco Raffaele e Giachini propongono di inserire un punto n. 12-bis) del seguente tenore:

« 12-bis) gestire, nell'ambito della propria giurisdizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, sotto la osservanza del Capo I, titolo II, libro I della parte I del Codice della navigazione, con facoltà di stabilire le condizioni e i canoni delle concessioni dei beni demaniali; »

L'onorevole Giachini ha facoltà di illustrarlo.

GIACHINI. Questo nostro emendamento si ispira a un principio di organizzazione del sistema portuale nazionale che il nostro gruppo ha sempre sottolineato ed intende in ogni momento tenere presente.

DE CAPUA, *Relatore*. Ho dato atto alla parte politica cui appartiene l'onorevole Giachini che vi possono essere dei problemi che investono la vita dei porti, ma ho spiegato che non è questo il momento più idoneo per discutere la questione. Prego pertanto l'onorevole Giachini di voler ritirare il suo emendamento; in caso contrario sarei costretto a dare parere contrario.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Vorrei chiarire meglio i termini della questione.

Questo n. 12-bis si collega al n. 4 dello stesso articolo 2 il quale numero 4 dice: « amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento ». Gli onorevoli colleghi mi potranno dare atto che il termine « amministrare » è uguale al termine « gestire ». Il problema è forse quello che ha riferimento alla facoltà di stabilire le condizioni e i canoni. Ma, allora, vorrei chiarire agli onorevoli colleghi che proprio in base al Capo primo, titolo secondo, libro primo della parte prima del Codice della navigazione, la fissazione dei canoni e la loro riscossione è fatta direttamente dall'Ente porto. Vi è soltanto una condizione, che consiste nel fatto che l'Ente porto deve sentire il parere dell'Intendenza di finanza. Ora, io non ritengo che sia il caso di eliminare questo parere da parte di un organo tecnico qualificato: oltretutto ciò investirebbe tutto un discorso di carattere generale sui problemi demaniali.

Ritengo, pertanto, che questo articolo aggiuntivo sia stato originato da una certa scarsa informazione e che le preoccupazioni dei colleghi proponenti non abbiano ragione di sussistere.

GIACHINI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro e dichiaro di ritirare il nostro emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto propone il seguente numero aggiuntivo 13-bis:

« 13-bis) esercitare tutte quelle ulteriori attribuzioni che, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di competenza dell'Azienda portuale dei Magazzini generali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2, a seguito degli emendamenti approvati, rimane pertanto così formulato:

ART. 2.

(Circoscrizione e attribuzioni).

L'Ente, nel territorio di propria circoscrizione, ha il compito di:

1) studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le Amministrazioni interessate, nel

quadro della programmazione economica regionale e nazionale, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali e internazionali nel porto di Trieste, nonché quello commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

2) elaborare e proporre, d'intesa con la Regione e gli Enti locali interessati, il piano di destinazione e di uso delle aree, nonché il piano regolatore del porto sulla base delle previsioni contemplate dal piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti, indicando la priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti.

L'esecuzione dei suindicati lavori può essere affidata dal Ministero dei lavori pubblici in concessione all'Ente portuale, ove se ne ravvisi la necessità.

L'Ente è autorizzato ad eseguire a proprie spese lavori previsti nel piano regolatore in vigore, dopo la prescritta approvazione in linea tecnica degli elaborati di progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici;

3) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione del porto, nonché all'esecuzione delle opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali, a totale carico dello Stato o con il concorso di esso ai sensi delle leggi vigenti;

4) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento. Gli atti di concessione aventi durata superiore a quindici anni dovranno essere approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile;

5) esplicitare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con la assistenza di un Consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

6) provvedere all'esecuzione degli impianti ferroviari nell'ambito della circoscrizione, nonché alla relativa manutenzione ed all'esercizio ferroviario, a seguito di apposita convenzione da stipulare con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale

fanno carico le relative spese in base alle norme vigenti;

6 bis) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il retroterra nazionale ed estero e, d'accordo con l'Amministrazione competente, il miglioramento dell'attrezzatura del servizio ferroviario nell'ambito del porto;

7) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, nonché alla gestione della stazione marittima passeggeri;

8) provvedere all'esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, e dei magazzini generali del porto di Trieste, con l'osservanza delle leggi doganali e marittime;

9) stipulare con le competenti Amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria, stradale ed aerea, nell'interesse del porto di Trieste;

10) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;

11) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

12) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione, che restano a carico dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed escluse altresì quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioè le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria;

13) coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono attività interessanti il porto;

13 bis) esercitare tutte quelle ulteriori attribuzioni che, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di competenza dell'Azienda portuale dei Magazzini generali;

14) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei precedenti punti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto dell'Ente.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3, nel testo del disegno di legge è del seguente tenore:

ART. 3.

(Finanze e patrimonio).

Per l'assolvimento dei compiti di istituto, l'Ente ha a sua disposizione ed amministra:

1) i contributi obbligatori a carico dello Stato, della Regione, dell'Amministrazione provinciale e del Comune di Trieste, delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Trieste, Udine e Gorizia ed ogni altro contributo volontario.

Il contributo a carico dello Stato è stabilito in lire 1.500.000.000 annue. L'ammontare dei contributi a carico degli altri Enti sopra indicati sarà stabilito dai rispettivi organi competenti in base alle norme in vigore, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto;

2) i canoni relativi a concessioni a terzi di beni demaniali marittimi nonché i proventi delle gestioni dirette;

3) il provento della tassa sui passeggeri di cui agli articoli 30 e 49 della legge 9 febbraio 1963, n. 82;

4) i fondi ricavati mediante mutui ed altre operazioni finanziarie consentite dalla legge;

5) i proventi per diritti su attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;

6) i beni e le somme che venissero all'Ente in virtù di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

Al punto 1), gli onorevoli Basile Guido e Catella hanno presentato un emendamento con il quale propongono di sostituire la parola « 1.500.000.000 » con la parola: « 3 miliardi ».

DE CAPUA, *Relatore*. Parere contrario. Il Comitato ristretto ha già considerato il contenuto di questa richiesta, peraltro contenuta nella proposta 2517, scartandola per non essere costretti a rinviare l'articolo alla Commissione bilancio.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Come ha detto il Relatore, l'emendamento presentato trova riscontro nel progetto di legge dell'onorevole Bernetic. Certamente, una cosa sono le aspirazioni che tutti possono nutrire ad un finanziamento il più alto possibile all'Ente Porto, ed una cosa la realtà finanziaria che noi dobbiamo tenere presente.

Sono state queste, peraltro, le ragioni per cui, in sede di Comitato ristretto, anche i colleghi appartenenti alla parte politica dell'onorevole Bernetic hanno ritirato l'emendamento.

Concludo pregando anche io l'onorevole Basile di non insistere, perché, oltretutto, qualora l'emendamento venisse approvato, dovremmo rinviare l'articolo alla Commissione bilancio per il parere.

FRANCO RAFFAELE. Sono d'accordo con il Relatore ed il Ministro, in quanto anche noi, ed il Comitato ristretto era d'accordo, volevamo presentare un emendamento in tal senso: gli stanziamenti previsti effettivamente non sono sufficienti. In questo caso, però, avremmo dovuto attendere un parere del Tesoro, con conseguente ulteriore ritardo per l'approvazione del provvedimento, che già ora giunge in ritardo rispetto allo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, secondo il cui articolo 70 l'Ente Porto avrebbe già dovuto essere in funzione da due anni a questa parte.

PRESIDENTE. A proposito di quanto concerne la spesa che comporta il presente provvedimento, devo dare atto al Comitato ristretto di avere attentamente valutato le diverse posizioni, anche in rapporto al parere della Commissione bilancio: effettivamente, se noi oggi mutassimo le cifre, dovremmo rinviare l'articolo alla V Commissione. Prego, quindi, l'onorevole Basile, soprattutto a questo titolo, di non insistere sull'emendamento.

BASILE GUIDO. Per non ritardare l'approvazione del provvedimento, mi vedo costretto a non insistere.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Basile.

Il Comitato ristretto propone di sostituire il n. 2) con il seguente:

2) i canoni dovuti da terzi per concessioni di beni demaniali marittimi, che l'Ente riscuote e percepisce in luogo e con i privilegi dello Stato e secondo le procedure di cui alle leggi in vigore, nonché i proventi delle gestioni dirette.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sempre il Comitato ristretto propone, poi, di aggiungere un n. 3-bis del seguente tenore:

« 3 bis) le speciali tasse e sopratasse portuali di possibile istituzione ai sensi delle leggi vigenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Belci, infine, propone di aggiungere i seguenti commi:

« L'Ente del porto di Trieste, sentita la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste, previo assenso dei Ministeri del tesoro, delle finanze e della marina mercantile, allo scopo di far fronte ai suoi compiti di istituto, ha facoltà di imporre e riscuotere una tassa fino a lire 10 per tonnellata metrica di merci sbarcate, imbarcate e in transito nel porto di Trieste.

L'Ente può in ogni tempo deliberare con provvedimento immediatamente esecutivo che, in via eccezionale e temporanea, siano ribassate o tolte le tasse di cui al comma precedente sulle merci in transito dall'estero per l'estero ».

BELCI. Signor Presidente, desidero illustrare brevemente questo emendamento, anche perché so che esso ha destato delle perplessità che, del resto, non sono del tutto estranee nel loro contenuto nemmeno alle mie stesse preoccupazioni. Non è che con esso si intenda dare all'Ente la possibilità di applicare automaticamente — appena nato — una imposizione fiscale nei confronti delle merci che transitano per il porto di Trieste: si prevede solo una facoltà garantita da alcune procedure, sia locali, sia ministeriali.

Ritengo che le preoccupazioni espresse su questo tema facciano capo al timore di distrarre il traffico dal porto di Trieste, prevedendo una facoltà impositiva da parte dell'Ente del Porto. Tutti sappiamo che, per il porto di Trieste, il problema è quello di attirare il traffico, e non di allontanarlo con determinati provvedimenti e gravami. Ritengo peraltro che, essendo la facoltà data all'Ente porto garantita da tutta una serie di disposizioni, si può pensare che ne verrà fatto uso soltanto in presenza di quelle condizioni economiche che oggi non esistono, ma che in un prossimo futuro potrebbero verificarsi.

Questa facoltà potrà anche servire a far fronte alle difficoltà che l'Ente Porto si troverà a dover superare, in relazione agli articoli che noi abbiamo approvato circa le attribuzioni ad esso stesso date. Il porto di Trieste sarà infatti dotato di nuove strutture che richiederanno sorveglianza e manutenzione e di un grande Macino di carenaggio; di conseguenza l'Ente Porto si troverà molto probabilmente nella necessità di godere di un minimo di margine e di elasticità nel proprio bilancio, per far fronte ai servizi che gli verranno richiesti.

È questo il senso esatto da dare al mio emendamento aggiuntivo: si tratta sostanzialmente di una delega di facoltà da poter applicare nel tempo, e non di una imposizione immediata.

FRANCO RAFFAELE. Signor Ministro, onorevole Relatore, noi chiediamo al collega Belci di ritirare il suo emendamento per il seguente motivo: è da tutti riconosciuta la necessità di attrezzare il porto di Trieste per aiutarlo a riprendere i traffici che aveva un tempo, ma se adesso noi graviamo di una tassa di 10 lire la tonnellata le merci di transito per questo porto, Trieste si troverebbe in una posizione ancora più svantaggiata di quella attuale. Basta, per rendersene conto, pensare ai porti concorrenti di Brema ed Amburgo che sono favoriti da leggi speciali del MEC, ed alla concorrenza di Fiume e di Capodistria.

Quindi, proprio per non pregiudicare ulteriormente i traffici del porto di Trieste, prego l'onorevole Belci di voler ritirare il suo emendamento.

BELCI. Io ritiro, signor Presidente, il mio emendamento, motivando brevemente il ritiro con questa dichiarazione: mi rendo perfettamente conto che una facoltà di questo genere può non destare preoccupazione soltanto se interpretata unanimemente da tutti i gruppi politici. In mancanza di una simile interpretazione, non mi rimane che ritirare l'emendamento.

BASILE GUIDO. Rivolgo un plauso all'onorevole Belci per aver ritirato l'emendamento.

PRESIDENTE. L'articolo 3, a seguito degli emendamenti, rimane così formulato:

ART. 3.

(Finanze e patrimonio).

Per l'assolvimento dei compiti di istituto, l'Ente ha a sua disposizione ed amministra:

1) i contributi obbligatori a carico dello Stato, della Regione, dell'Amministrazione provinciale e del Comune di Trieste, delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Trieste, Udine e Gorizia ed ogni altro contributo volontario.

Il contributo a carico dello Stato è stabilito in lire 1.500.000.000 annue. L'ammontare dei contributi a carico degli altri Enti sopra indicati sarà stabilito dai rispettivi organi competenti in base alle norme in vigore, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto;

2) i canoni dovuti da terzi per concessioni di beni demaniali marittimi, che l'Ente riscuote e percepisce in luogo e con i privilegi dello Stato e secondo le procedure di cui alle leggi in vigore, nonché i proventi delle gestioni dirette;

3) il provento della tassa sui passeggeri di cui agli articoli 30 e 49 della legge 9 febbraio 1963, n. 82;

3bis) le speciali tasse e sopratasse portuali di possibile istituzione ai sensi delle leggi vigenti;

4) i fondi ricavati mediante mutui ed altre operazioni finanziarie consentite dalla legge;

5) i proventi per diritti su attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;

6) i beni e le somme che venissero all'Ente in virtù di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, su cui non sono stati presentati emendamenti. Ne dò lettura:

ART. 4.
(Organi).

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne dò lettura:

ART. 5.
(Presidente e Vice Presidente).

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei ministri e sentita, altresì, la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia. Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Se è nominato Presidente dell'Ente un funzionario dello Stato, egli dovrà essere collocato fuori ruolo per il periodo di durata del-

l'incarico, con le modalità di cui agli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Vice Presidente di diritto è il Comandante del porto di Trieste. Egli coadiuva il Presidente e lo sostituisce esercitandone le funzioni in caso di assenza e di impedimento.

Al Presidente sarà corrisposta un'indennità annua, sul bilancio dell'Ente, nella misura che sarà fissata con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il tesoro.

Gli onorevoli Franco Raffaele e Giachini propongono di sostituire il primo comma con il seguente altro:

« Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione e può essere scelto anche al di fuori dei membri che lo compongono; la nomina è ratificata dal Ministro della marina mercantile. Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato ».

Onorevole Giachini, intende illustrare lo emendamento?

GIACHINI. L'emendamento, in gran parte, si illustra da sé. Anche in questo caso infatti, che è il più delicato del meccanismo di funzionamento dell'istituendo Ente porto di Trieste, intendiamo affermare criteri di autonomia.

DE CAPUA, *Relatore*. Il mio parere è contrario all'emendamento, in quanto esso innova rispetto i precedenti in materia.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. In sede di Comitato ristretto dissi con chiarezza che ci rendevamo conto del carattere particolare dell'Ente porto di Trieste, per cui eravamo aperti ad accogliere tutti i suggerimenti e tutti gli emendamenti che tenessero, appunto, conto di questa realtà. Per altro, esistono indubbiamente alcune situazioni di principio che hanno riferimento alla vita di tutti gli enti portuali, ma che non riteniamo di risolvere in questa sede, dal momento che è in preparazione una legge quadro per gli enti portuali.

Sotto questo profilo, il problema sollevato dall'emendamento, a nostro giudizio, ci porterebbe a prendere una decisione affrettata, che potrebbe pregiudicare la situazione di carattere generale. Prego, pertanto, gli onorevoli proponenti di non insistere sull'emendamento.

GIACHINI. In questo caso abbiamo il dovere di insistere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Franco

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1967

Raffaele e Giachini, al quale si sono dichiarati contrari il Governo ed il Relatore.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Catella Vittore e Basile Guido propongono di sostituire l'ultimo comma con il seguente altro:

« Al Presidente sarà corrisposta una indennità annua, nel bilancio dell'Ente, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione ».

DE CAPUA, *Relatore*. Sono contrario, in quanto tale emendamento non gioverebbe al principio di autonomia e delle facoltà discrezionali dell'istituendo Ente porto di Trieste.

BASILE GUIDO. Non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne dò lettura:

ART. 6.

(*Compiti del Presidente*).

Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovrintende a tutti i servizi, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato direttivo, provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone su tutti gli affari relativi alla amministrazione dell'Ente che non siano attribuiti alla competenza degli altri organi.

Il Presidente rende esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, nonché le note dei canoni relativi a concessioni, ad affitti e ad altri atti. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'Ente.

Il Presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'Ente, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione e la vendita, nelle forme legali, di merci o di cose giacenti sulle calate o nei magazzini di porto, che non siano in consegna all'Amministrazione doganale e ferroviaria.

Per le infrazioni alle ordinanze che il Presidente emette a norma del comma precedente si applicano le disposizioni del titolo IV del libro I della parte III del Codice della navigazione.

Pongo in votazione l'articolo 6, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne dò lettura:

ART. 7.

(*Consiglio di amministrazione*).

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed è così composto:

- 1) Il Presidente dell'Ente;
- 2) il Comandante del porto;
- 3) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 4) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- 6) il Capo del compartimento doganale di Trieste;
- 7) il Direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Trieste;
- 8) il Provveditore alle opere pubbliche della regione Friuli-Venezia Giulia;
- 9) il Direttore regionale del lavoro e della massima occupazione;
- 10) un rappresentante del Commissariato del Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia;
- 11) due rappresentanti della regione del Friuli-Venezia Giulia;
- 12) il Sindaco di Trieste od un suo delegato;
- 13) i Presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Trieste, Udine e Gorizia;
- 14) il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Trieste o un suo delegato;
- 15) due rappresentanti degli industriali;
- 16) un rappresentante dell'armamento libero;
- 17) un rappresentante dell'armamento di linea;
- 18) un rappresentante degli spedizionieri;
- 19) un rappresentante degli agenti marittimi e dei raccomandatari;
- 20) un rappresentante dei commercianti;
- 21) due rappresentanti dei lavoratori marittimi;

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1967

22) due rappresentanti dei lavoratori portuali.

I rappresentanti di cui ai numeri 3, 4 e 5 dovranno essere designati dai rispettivi Ministri e scelti tra funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparati.

I rappresentanti di cui ai numeri 15 e 22 del presente articolo sono scelti dal Ministro per la marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni di categoria a base nazionale.

Non possono essere nominati o designati Presidente o componenti del Consiglio di amministrazione, e decadono di diritto dalla carica, coloro che siano dipendenti dell'Ente ed abbiano con questo rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ovvero siano parti o patrocinatori di essi, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro l'Ente.

Il mandato dei membri non di diritto del Consiglio di amministrazione dura quattro anni e può essere riconfermato; i membri nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quadriennio in corso.

All'articolo 7 sono stati presentati molti emendamenti. Il Comitato ristretto, innanzi tutto, propone di sostituire i numeri 8, 11 e 14 del primo comma, rispettivamente, con i seguenti altri:

« 8) l'Ingegnere capo della Sezione autonoma del Genio Civile per le opere marittime di Trieste »;

« 11) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia eletti dal Consiglio regionale »;

« 14) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali di Trieste, Udine e Gorizia o, rispettivamente, un loro delegato ».

Sempre il Comitato ristretto, poi, propone di sostituire il penultimo comma con i seguenti due:

« Non possono essere nominati né designati Presidente o componenti del Consiglio di amministrazione e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro l'Ente.

« Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse coloro che siano dipendenti dell'Ente, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 21 e 22 e coloro che abbiano con l'Ente rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 18, 19 e 20 ».

I deputati Franco Raffaele e Giachini, invece, propongono i seguenti emendamenti al primo comma:

1) aggiungere il seguente n. 12-bis: « 12-bis) il Sindaco di Muggia o un suo delegato »;

2) sostituire il n. 21 con il seguente altro: « 21) tre rappresentanti dei lavoratori marittimi designati dalle tre maggiori organizzazioni sindacali »;

3) aggiungere il seguente n. 21-bis: « 21-bis) tre rappresentanti delle tre maggiori organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, designati dalle organizzazioni stesse »;

4) sostituire il n. 22 con il seguente altro: « 22) tre rappresentanti dei lavoratori portuali designati dalle tre maggiori organizzazioni sindacali di categoria »;

A sua volta, il deputato Belci propone di aggiungere, al primo comma, il seguente numero 23: « 23) tre rappresentanti dei lavoratori interessati all'attività di porto ».

I deputati Basile Guido e Catella, invece, propongono emendamenti al primo, al terzo, al quarto e all'ultimo comma.

Per quanto concerne il primo comma, i deputati Basile e Catella propongono di:

1) sostituire, al n. 15, la parola: « due », con l'altra: « tre »;

2) sostituire, ai nn. 16, 17, 18, 19 e 20, la parola: « uno », con l'altra: « due »;

3) sostituire, al n. 21, la parola: « due », con l'altra: « tre »;

4) sostituire, al n. 22, la parola: « due », con l'altra: « tre ».

Per quanto concerne il terzo comma, i deputati Basile e Catella propongono di sostituirlo con il seguente altro:

« I rappresentanti di cui ai nn. da 15 a 22 saranno designati dalle rispettive organizzazioni di categoria a base nazionale ».

Per quanto riguarda il quarto comma, i deputati Basile e Catella, propongono di sostituirlo con il seguente altro:

« Il Consigliere di Amministrazione che sarà chiamato in giudizio o di parte o di ufficio contro l'Ente dovrà declinare tale incarico; in caso contrario, decadrà dall'incarico ».

I deputati Basile e Catella, infine, propongono la soppressione dell'ultimo comma:

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Vorrei dare alcuni chiarimenti preliminari su questo articolo, che dal Comitato ri-

stretto è stato messo da parte nella sua globalità a seguito delle richieste avanzate a proposito della rappresentanza dei sindacati.

Nel disegno di legge la rappresentanza sindacale è formata da due rappresentanti dei lavoratori marittimi e da due rappresentanti dei lavoratori portuali.

Di fronte a queste posizioni, gli onorevoli Franco e Giachini hanno sostenuto nel Comitato ristretto la tesi di tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, designati dalle organizzazioni stesse, di tre rappresentanti dei lavoratori marittimi e di tre rappresentanti dei lavoratori portuali.

L'onorevole Belci, invece, accettava il criterio di due rappresentanti dei lavoratori marittimi e di due rappresentanti dei lavoratori portuali, ma chiedeva tre rappresentanti dei lavoratori interessati all'attività del porto.

Nella richiesta degli onorevoli Franco e Giachini — a parte l'aumento della rappresentanza dei lavoratori portuali e di quelli marittimi, da due a tre, proposta che trova riscontro nell'emendamento degli onorevoli Basile e Catella — appare un criterio nuovo, introdotto dalla rappresentanza delle organizzazioni sindacali territoriali della città di Trieste. Tale criterio, per altro, riappare nella proposta dell'onorevole Belci, tendente ad inserire una rappresentanza dei lavoratori interessati alle attività del porto, ma la formulazione dello emendamento è più generica.

Ho avuto occasione varie volte, in Comitato ristretto, di affermare accettabile la proposta dell'onorevole Belci in quanto il criterio della rappresentanza dei lavoratori interessati all'attività del porto poteva permettere di introdurre anche una rappresentanza delle organizzazioni sindacali territoriali, non escludendo a priori la possibilità di una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione dei lavoratori dell'Ente porto stesso. Non dobbiamo infatti dimenticare che esistono attualmente lavoratori che domani saranno i dipendenti dell'Ente porto.

Questo mi pare sia il quadro della situazione in sede di Comitato ristretto. Da parte mia, sempre in quella sede, avanzavo una proposta transattiva, nel senso di portare la rappresentanza sindacale a due rappresentanti dei lavoratori marittimi, a due rappresentanti dei lavoratori portuali e a due rappresentanti dei lavoratori interessati alle attività del porto, accettando così il criterio di aumentare di due unità la rappresentanza complessiva dei lavoratori.

Mi pareva, per altro, che con detta composizione si venisse incontro, non solo alle esigenze di una maggiore rappresentatività dei sindacati stessi, ma anche a quelli di una rappresentatività legata ad organizzazioni sindacali non propriamente tipiche dei lavoratori portuali e marittimi. Mi pareva, infine, che la mia proposta costituisse una equa ripartizione del complesso numerico del Consiglio di amministrazione.

Per completare il quadro delle diverse posizioni delineatesi in sede di Comitato ristretto, è da aggiungere che, per ciò che riguarda la indicazione di detti rappresentanti dei lavoratori, gli onorevoli Franco e Giachini sostenevano la necessità della designazione da parte delle organizzazioni stesse; io, invece, in armonia con la prassi, ritenevo che dovesse rimanere in vigore quanto previsto dal disegno di legge governativo: le terne, cioè, presentate dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Onorevoli colleghi, io ho fatto in Comitato ristretto, e lo ripeto oggi, una proposta di carattere transattivo. È evidente che sulla stessa può essere aperto un discorso, legato anche ad altre rappresentanze.

FRANCO RAFFAELE. A questo proposito, noi abbiamo chiesto che si inserisse, dopo il punto 12), il seguente n. 12-bis: « 12-bis) il Sindaco di Muggia o un suo delegato ».

Pare a me assolutamente necessaria l'inclusione di detto Sindaco nel Consiglio d'amministrazione dell'Ente porto di Trieste, stante il fatto che l'arco di giurisdizione del porto stesso comprende anche il comune di Muggia.

FABBRI RICCARDO. Il nostro gruppo è d'accordo nell'accettare l'emendamento di cui ha ora parlato il collega Franco.

DE CAPUA, *Relatore*. Dichiaro di esprimere parere favorevole all'emendamento.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Mi pare giusto, stante la competenza territoriale dell'Ente porto di Trieste, includere nel Consiglio d'amministrazione dello stesso il Sindaco di Muggia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto in votazione innanzi tutto gli emendamenti del Comitato ristretto sostitutivi del n. 8 e del n. 11 del primo comma:

« 8) l'Ingegnere capo della Sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime di Trieste »;

(È approvato).

« 11) tre rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia eletti dal Consiglio regionale »;

(È approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo al primo comma dei deputati Franco Raffaele e Giachini, n. 12-bis, al quale si sono dichiarati favorevoli il Governo e il Relatore:

« 12-bis) il Sindaco di Muggia o un suo delegato »;

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'emendamento del Comitato ristretto che sostituisce il n. 14 con il seguente altro:

« 14) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali di Trieste, Udine e Gorizia o, rispettivamente, un loro delegato »;

(È approvato).

Passiamo ora agli emendamenti dei deputati Basile Guido e Catella ai nn. 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

DE CAPUA, *Relatore*. Mi dichiaro contrario a tali emendamenti. Il Comitato ristretto ha inteso dare vita ad un Consiglio di amministrazione efficiente, il più possibile ristretto.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Onorevole Basile, se si accogliessero gli emendamenti che ella ha proposto insieme all'onorevole Catella, si andrebbe a dar vita ad un organo pletorico ad un Consiglio d'amministrazione macroscopicamente alterato. Tra l'altro, in un successivo emendamento, ella chiede che detto Consiglio, invece di quattro, si riunisca sei volte l'anno. Si rende conto di ciò cui andremmo incontro? La pregherei di non insistere sugli emendamenti ora letti.

BASILE GUIDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Siamo così arrivati ai numeri e agli emendamenti relativi alla rappresentanza dei lavoratori. Abbiamo un primo emendamento, degli onorevoli Franco Raffaele e Giachini, sostitutivo del n. 21 con il seguente altro:

« 21) tre rappresentanti dei lavoratori marittimi, designati dalle tre maggiori organizzazioni sindacali »;

Gli onorevoli Basile e Catella propongono, a loro volta, di sostituire la parola: « due » con l'altra: « tre ».

DE CAPUA, *Relatore*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti ora letti, con la motivazione già detta avanti.

PRESIDENTE Pongo successivamente in votazione:

l'emendamento proposto dagli onorevoli Franco e Giachini;

(Non è approvato).

l'emendamento degli onorevoli Basile e Catella.

(Non è approvato).

Da parte degli onorevoli Franco Raffaele e Giachini è stato, poi, proposto un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« 21-bis) tre rappresentanti delle tre maggiori organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, designati dalle organizzazioni stesse »;

Sempre da parte degli onorevoli Franco e Giachini è stato anche proposto un emendamento sostitutivo del n. 22 con il seguente altro: « n. 22) tre rappresentanti dei lavoratori portuali designati dalle tre maggiori organizzazioni sindacali di categoria ».

Gli onorevoli Basile e Catella, sempre a proposito del n. 22, propongono, a loro volta, di sostituire la parola: « due » con l'altra: « tre ».

Da ultimo, al primo comma c'è un emendamento dell'onorevole Belci che propone di aggiungere il seguente n. 23:

« 23) tre rappresentanti dei lavoratori interessati all'attività del porto ».

GOLINELLI. Vorrei esprimerò brevemente il mio pensiero sull'emendamento del collega Belci, lasciando per il momento da una parte il problema dell'entità della rappresentanza sindacale, per occuparmi invece di quello relativo alle organizzazioni che tali rappresentanti dovrebbero esprimere. A me sembra infatti che i rappresentanti delle organizzazioni territoriali possano benissimo curare anche gli interessi di coloro il cui lavoro è più strettamente collegato al porto, e potrebbero forse fare ciò in maniera più incisiva e completa.

Questa mia affermazione è corroborata dalla lunga esperienza da me maturata nell'ambito dell'ente portuale di Venezia, nel cui Consiglio di amministrazione sono presenti appunto i rappresentanti delle organizzazioni territoriali, i quali assicurano un contributo nettamente maggiore rispetto a quelli delle categorie strettamente portuali.

Io non ignoro, e non vedo come potrei farlo, il peso di un'argomentazione poco avanzata dall'onorevole Ministro, e cioè del fatto

che attualmente vi sono lavoratori dipendenti dai magazzini generali e che domani lo saranno invece dell'ente portuale, ma nessuno vieta che i rappresentanti delle organizzazioni territoriali possano essere scelti anche tra i dipendenti dei magazzini generali:

Quello che è indubbio, comunque, è che i rappresentanti sindacali territoriali possono dare un contributo maggiore ed improntato ad una visione generale di tutti i problemi connessi con la vita portuale e con i lavoratori di tale settore.

Concludendo, quindi, vorrei pregare i colleghi di prendere in considerazione queste mie osservazioni, dettate da una lunga esperienza e che sono confortate dai risultati, indubbiamente positivi, ottenuti in questi ultimi anni nell'ambito dell'organizzazione portuale di Venezia e di altre città.

BELCI. Non sono contrario alla sostanza dell'emendamento Franco e Giachini, ma vorrei osservare che sarebbe più opportuno adottare la formulazione prevista dal mio emendamento, visto che essa, essendo più ampia, permetterebbe la realizzazione di scelte che non escludano né la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti dell'ente portuale né quella di rappresentanti delle organizzazioni territoriali.

GOLINELLI. Vorrei però far osservare al collega Belci che con la formulazione da lui proposta può anche darsi che le organizzazioni territoriali non siano neppure interpellate, in quanto non considerate espressione diretta dei lavoratori strettamente e direttamente collegati all'attività portuale.

BELCI. Questo non è possibile in quanto non bisogna dimenticare che in un comma successivo dello stesso articolo 7 del testo governativo è previsto che i rappresentanti di cui ai numeri da 15 a 22 sono scelti dal Ministro della marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni di categoria a base nazionale.

FRANCO RAFFAELE. Signor Presidente, noi insistiamo sul nostro emendamento, al n. 22, con il quale si prevede l'aumento, da 2 a 3, dei rappresentanti dei lavoratori portuali. Tutto ciò è giustificato dal fatto che non desideriamo che restino fuori i rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali.

DE CAPUA, *Relatore*. Parere contrario all'emendamento dei colleghi Franco Raffaele e Giachini al n. 22, che, peraltro, è uguale a quello dei colleghi Basile e Catella.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*: Avrei potuto capire questa motivazione

se avessimo votato insieme i rappresentanti dei lavoratori marittimi ed i rappresentanti dei lavoratori portuali. In questo caso noi, invece, verremmo ad avere 2 rappresentanti dei lavoratori marittimi e 3 rappresentanti dei lavoratori portuali: sottopongo la incongruenza all'attenzione della Commissione.

GOLINELLI. È vero, ma per « organizzazioni di categoria » si può benissimo, in sede interpretativa, intendere soltanto i sindacati dei lavoratori portuali, escludendo così completamente le organizzazioni territoriali, esclusione che, allo stato attuale della legge, non rappresenterebbe affatto violazione della lettera della legge stessa.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Premesso che di tutto questo non intendo affatto fare un grosso problema, avanzo una proposta che credo possa ottenere l'accordo di tutti i componenti la Commissione.

A mio avviso si potrebbe aggiungere un punto n. 23 del seguente tenore: « tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative ». Ciò implicherebbe naturalmente anche una modifica del terzo comma, che dovrebbe essere trasformato nel seguente: « I rappresentanti di cui ai numeri dal 15 al 23 del presente articolo sono scelti dal Ministro della marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni nazionali ».

BELCI. Di fronte a questa proposta ritiro il mio emendamento, confermando che esso era dettato dalla preoccupazione di garantire anche la rappresentanza dei dipendenti portuali, esigenza che ora troverà certamente considerazione da parte delle organizzazioni sindacali con la proposta del Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei colleghi Franco Raffaele e Giachini, sostitutivo del n. 22, il quale, secondo quanto ha testè detto l'onorevole Franco, intende essenzialmente aumentare, da due a tre, i rappresentanti dei lavoratori e quindi, sotto questo profilo, è uguale all'emendamento Basile e Catella. Ricordo che questi emendamenti hanno il parere contrario del Governo e del Relatore.

(Non è approvato).

Dichiaro decaduto anche l'emendamento Basile e Catella.

L'emendamento aggiuntivo n. 23, proposto dall'onorevole Belci, è stato ritirato.

Pongo ora in votazione l'emendamento proposto dal Ministro Natali: aggiungere il seguente n. 23: « 23) tre rappresentanti delle

organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative », che assorbe l'emendamento aggiuntivo 21-bis proposto dagli onorevoli Franco e Giachini.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(E' approvato).

Da parte degli onorevoli Basile e Catella è stato proposto il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 7: « I rappresentanti di cui ai nn. 15 e 22 saranno designati dalle rispettive organizzazioni di categoria a base nazionale ».

Il Governo propone, invece, di sostituire il comma in questione con il seguente: « I rappresentanti di cui ai nn. dal 15 al 23 del presente articolo sono scelti dal Ministro della marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali ».

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

A seguito di tale approvazione s'intende decaduto l'emendamento degli onorevoli Basile e Catella di cui ho già dato lettura.

Sempre da parte degli onorevoli Basile e Catella viene proposto, a sostituzione del quarto comma dell'articolo 7, l'emendamento seguente: « Il Consigliere di amministrazione che sarà chiamato in giudizio o di parte o di ufficio contro l'Ente dovrà declinare tale incarico; in caso contrario decadrà dalla carica ». Il Relatore ed il Governo si sono dichiarati contrari all'emendamento.

Pongo in votazione detto emendamento.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Basile e Catella infine hanno presentato un emendamento con il quale propongo di sopprimere il quinto comma dell'articolo 7.

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del comma stesso.

(È approvato).

L'articolo 7, a seguito degli emendamenti apportati, rimane così formulato:

ART. 7.

(Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed è così composto:

- 1) il Presidente dell'Ente;
- 2) il Comandante del porto;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

6) il Capo del compartimento doganale di Trieste;

7) il Direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Trieste;

8) l'Ingegnere capo della Sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime di Trieste;

10) un rappresentante del Commissariato del Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia;

11) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia eletti dal Consiglio regionale;

12) il Sindaco di Trieste od un suo delegato;

12-bis) il Sindaco di Muggia od un suo delegato;

13) i Presidenti delle Camere di commercio industria e agricoltura di Trieste, Udine e Gorizia;

14) i Presidenti delle amministrazioni provinciali di Trieste, Udine e Gorizia o, rispettivamente, un loro delegato;

15) due rappresentanti degli industriali;

16) un rappresentante dell'armamento libero;

17) un rappresentante dell'armamento di linea;

18) un rappresentante degli spedizionieri;

19) un rappresentante degli agenti marittimi e dei raccomandatari;

20) un rappresentante dei commercianti;

21) due rappresentanti dei lavoratori marittimi;

22) due rappresentanti dei lavoratori portuali;

23) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative.

I rappresentanti di cui ai numeri 3, 4 e 5 dovranno essere designati dai rispettivi Ministri e scelti tra funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparati.

I rappresentanti di cui ai numeri da 15 a 23 del presente articolo sono scelti dal Ministro per la marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Non possono essere nominati né designati Presidente o componenti del Consiglio di amministrazione e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro l'Ente.

Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse coloro che siano dipendenti dell'Ente, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 21, 22 e 23 e coloro che abbiano con l'Ente rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 18, 19 e 20.

Il mandato dei membri non di diritto del Consiglio di amministrazione dura quattro anni e può essere riconfermato; i membri nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quadriennio in corso.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 8, nel testo del disegno di legge, è del seguente tenore:

ART. 8.

(Compiti del Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione dell'Ente e sull'ordinamento dei servizi;

2) delibera i bilanci preventivi e consuntivi, nonché le eventuali variazioni ai bilanci preventivi;

3) delibera sulle spese preventivate in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al Comitato direttivo;

4) delibera il regolamento organico del personale di cui il successivo articolo 23;

5) delibera inoltre:

a) sulle norme e sulle tariffe relative ai servizi che rientrano nella competenza dell'ente;

b) sulle concessioni demaniali marittime nei limiti di competenza del direttore marittimo, stabiliti nel secondo comma dell'articolo 36 del Codice della navigazione;

c) sul rilascio di concessioni per l'esercizio di servizi portuali di competenza dell'ente fissandone la regolamentazione e le relative tariffe;

d) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

e) sui progetti di massima per opere nuove di particolare importanza da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione quando la relativa spesa superi i limiti della competenza attribuita in materia al Comitato direttivo dall'articolo 10, n. 9;

f) sulla costituzione e sulla regolamentazione di Comitati consultivi e Commissioni;

g) sui modi e sulle condizioni alle quali possono essere conclusi prestiti od altre operazioni finanziarie ritenute opportune onde mettere l'Ente in condizione di assolvere i propri compiti;

6) autorizza il Presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonché sulle controversie con altre amministrazioni, quando il loro valore superi i limiti della competenza attribuita in materia al Comitato direttivo dall'articolo 10, n. 8.

Il Comitato ristretto propone di aggiungere i due numeri seguenti:

1-bis) elabora e propone, in conformità a quanto disposto al n. 2 dell'articolo 2, il piano regolatore del porto;

3-bis) delibera sulle tasse e soprattasse, di cui all'articolo 3.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Raffaele. Ne ha facoltà.

FRANCO RAFFAELE. Sulla portata della lettera c) desidererei chiedere al Ministro chiarimenti in quanto ho il timore che da essa possa derivare danno al lavoro portuale.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Questa lettera c) dell'articolo 8 evidentemente fa riferimento ai servizi portuali quali, ad esempio, i rimorchiatori di pilotaggio, e non può assolutamente interferire nella materia che, per legge, forma oggetto della riserva del lavoro portuale.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Pongo in votazione il numero aggiuntivo 1-bis), proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione il numero aggiuntivo 3-bis), proposto anch'esso dal Comitato ristretto.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1967

L'articolo 8, a seguito degli emendamenti apportati, rimane così formulato:

ART. 8.

(*Compiti del Consiglio di amministrazione*).

Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione dell'Ente e sull'ordinamento dei servizi;

1-bis) elabora e propone, in conformità a quanto disposto al n. 2 dell'articolo 2, il piano regolatore del porto;

2) delibera i bilanci preventivi e consuntivi, nonché le eventuali variazioni ai bilanci preventivi;

3) delibera sulle spese preventivate in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al Comitato direttivo;

3-bis) delibera sulle tasse e soprattasse, di cui all'articolo 3.

4) delibera il regolamento organico del personale di cui al successivo articolo 23;

5) delibera inoltre:

a) sulle norme e sulle tariffe relative ai servizi che rientrano nella competenza dell'ente;

b) sulle concessioni demaniali marittime nei limiti di competenza del direttore marittimo, stabiliti nel secondo comma dell'articolo 36 del Codice della navigazione;

c) sul rilascio di concessioni per l'esercizio di servizi portuali di competenza dell'ente fissandone la regolamentazione e le relative tariffe;

d) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

e) sui progetti di massima per opere nuove di particolare importanza da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione quando la relativa spesa superi i limiti della competenza attribuita in materia al Comitato direttivo dall'articolo 10, n. 9;

f) sulla costituzione e sulla regolamentazione di Comitati consultivi e Commissioni;

g) sui modi e sulle condizioni alle quali possono essere conclusi prestiti od altre operazioni finanziarie ritenute opportune onde mettere l'Ente in condizione di assolvere i propri compiti;

6) autorizza il Presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonché sulle controversie con altre amministrazioni,

quando il loro valore superi i limiti della competenza attribuita in materia al Comitato direttivo dall'articolo 10, n. 8.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

(*Comitato direttivo*).

Il Comitato direttivo è così composto:

1) il Presidente dell'Ente;

2) il Comandante del porto;

3) un rappresentante del Commissariato del Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia;

4) uno dei Presidenti delle Camere di commercio industria e agricoltura di Trieste, Udine e Gorizia, scelto da esso o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Regione;

5) ingegnere capo del competente Ufficio del Genio civile per le opere marittime;

6) Direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato;

7) Capo del compartimento doganale di Trieste;

8) due membri designati nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione, uno dei quali in rappresentanza degli imprenditori ed uno in rappresentanza dei lavoratori.

Dopo il n. 3), gli onorevoli Giachini e Franco Raffaele e l'onorevole Belci propongono di aggiungere un n. 3-bis del seguente tenore: « 3-bis) il Sindaco di Trieste o un suo delegato ».

FRANCO RAFFAELE. All'inizio della seduta noi, su proposta del Relatore, abbiamo deciso di inviare un telegramma al sindaco di Trieste. Io credo che il telegramma migliore che gli si possa mandare è quello in cui gli si dica che egli è incluso nel Comitato direttivo.

DE CAPUA, *Relatore*. Mi dichiaro d'accordo per l'approvazione dell'emendamento n. 3-bis.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Mi dichiaro anche io d'accordo per l'approvazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione i due emendamenti, identici, degli onorevoli Giachini, Franco Raffaele e Belci.

(*È approvato*).

Il n. 4), gli onorevoli Basile Guido e Catella propongono di sostituirlo con il seguente: « 4) i Presidenti delle Camere di commercio,

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1967

industria ed agricoltura di Trieste, Udine e Gorizia ».

DE CAPUA, *Relatore*. Sono contrario, perché le esigenze di rappresentanza le abbiamo già soddisfatte; ora bisogna tendere a rendere operativo il Comitato direttivo. Credo che i colleghi proponenti non avranno molta difficoltà a ritirare l'emendamento.

BASILE GUIDO. Insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Basile insiste. Metto quindi in votazione il suo emendamento, al quale il Governo ed il Relatore sono contrari.

(Non è approvato).

I colleghi Basile Guido e Catella propongono anche di sostituire il n. 8 con il seguente testo: « 8) tre membri designati nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione, uno dei quali in rappresentanza degli imprenditori, uno in rappresentanza dei lavoratori, uno in rappresentanza dei commercianti, spedizionieri, agenti marittimi e raccomandatari ».

DE CAPUA, *Relatore*. Mi dichiaro contrario per le stesse ragioni precedentemente esposte.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Basile e Catella cui si sono dichiarati contrari il Governo ed il Relatore.

(Non è approvato).

Gi onorevoli Giachini e Franco Raffaele, infine, propongono di aggiungere un n. 8-bis) del seguente tenore: « 8-bis) i tre rappresentanti delle tre maggiori organizzazioni sindacali di Trieste del Consiglio di Amministrazione ».

DE CAPUA, *Relatore*. Per gli stessi motivi e considerazioni, cioè, proprio per rendere operativo il Comitato stesso, anche tenendo presente quanto abbiamo già validamente sostenuto in sede di consiglio generale, garantendo in esso la rappresentanza di ordine sindacale, formulo parere contrario.

FRANCO RAFFAELE. Ma se noi includiamo soltanto il rappresentante sindacale della maggiore organizzazione rappresentativa, dal momento che a Trieste è la CGIL, automaticamente rimarrebbero escluse la CISL e la UIL. Noi quindi insistiamo su tre rappresentanti, per non operare discriminazioni tra le maggiori organizzazioni sindacali.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Devo dichiarare la mia netta e precisa opposizione a questo emendamento. Qui non si tratta evidentemente di garantire una rappre-

sentanza di ordine sindacale, dal momento che essa è già stata garantita attraverso un aumento considerevole dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Il comitato direttivo dell'Ente deve essere un organismo snello ed agile, essenzialmente operativo. Inserire nel suo seno ben tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, io credo significhi alternarne il significato. Pertanto, così come mi sono opposto all'emendamento dell'onorevole Basile mirante ad introdurre nel comitato i tre presidente delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, altrettanto devo ora oppormi a questo emendamento. Ripeto ancora che faccio ciò, non per disquisire sulla funzione delle organizzazioni sindacali, ma per difendere l'essenza stessa del comitato, che deve essere un organismo essenzialmente operativo.

Prego quindi gli onorevoli proponenti di non insistere.

GIACHINI. Insistiamo.

PRESIDENTE. Metto in votazione il numero aggiuntivo 8-bis) degli onorevoli Giachini e Franco Raffaele, cui si sono dichiarati contrari il Governo ed il Relatore.

(Non è approvato).

Anche il Comitato ristretto propone emendamenti: precisamente, di sostituire i nn. 3), 4) e 5) con i seguenti: « 3) un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia »; « 4) il Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste »; « 5) ingegnere capo della Sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime di Trieste ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

L'articolo 9, a seguito degli emendamenti apportati, rimane così formulato:

ART. 9.

(Comitato direttivo)

Il Comitato direttivo è così composto:

- 1) il Presidente dell'Ente;
- 2) il Comandante del porto;
- 3) un rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- 3-bis) il Sindaco di Trieste o un suo delegato;
- 4) il Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste;
- 5) l'ingegnere capo della sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime di Trieste;

6) il Direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato;

7) il Capo del compartimento doganale di Trieste;

8) due membri designati nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione, uno dei quali in rappresentanza degli imprenditori ed uno in rappresentanza dei lavoratori.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

(*Compiti del Comitato direttivo*).

Il Comitato direttivo:

1) assiste il Presidente nell'adempimento dei suoi compiti e secondo le norme stabilite dal regolamento prende, in casi di necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica;

2) predispone i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da sottoporre al Consiglio di amministrazione e propone eventuali variazioni al bilancio preventivo durante il corso dell'esercizio finanziario;

3) delibera in materia di concessioni demaniali entro i limiti della competenza del Capo del compartimento marittimo, stabiliti nel secondo comma dell'articolo 36 del Codice della navigazione;

4) delibera, nei limiti del bilancio, sulle spese di importo fino a lire 5 milioni;

5) delibera sugli incarichi tecnici da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee all'Ente;

6) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale e gli eventuali compensi o sussidi speciali, a norma del regolamento del personale;

7) delibera sulle nomine e sul licenziamento del personale, con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

8) autorizza il Presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui provvedimenti arbitrari e sulla nomina dei relativi arbitri, nonché sulle controversie con altre amministrazioni, entro il limite di valore di lire 5 milioni indicato al precedente punto 4;

9) delibera sui progetti dei lavori e sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione quando la relativa spesa non ecceda l'importo di lire 100 milioni e si provveda con asta pubblica o licitazione privata od appal-

to concorso, ovvero l'importo di lire 25 milioni e si provveda a trattativa privata od in economia.

Non essendo stati presentati emendamenti, né dal Comitato ristretto né da altri, e nessuno chiedendo di parlare, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

ART. 11.

(*Adunanze e deliberazioni*).

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in sessione ordinaria tre volte all'anno e può essere convocato, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti.

Il Comitato direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte al mese su convocazione del Presidente, e, in via straordinaria, ogni qual volta egli lo ritenga opportuno.

Le sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo non sono valide se non intervengono la metà più uno dei rispettivi componenti.

Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo non prima di un'ora dalla precedente e non oltre gli otto giorni da questa, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza: in caso di parità la votazione sarà rinnovata. Verificandosi ancora la parità prevale il voto del Presidente.

A ciascun componente del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo che non abbia altro assegno a carico dell'Ente viene corrisposto un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Il Comitato ristretto propone di sostituire, al primo comma, le parole « tre volte l'anno », con le parole « quattro volte l'anno ». Invece, gli onorevoli Catella e Basile Guido propongono di elevare il numero delle riunioni ordinarie annue a sei.

DE CAPUA, *Relatore*. Parere contrario all'emendamento Catella-Basile. Il Comitato ristretto, di fronte a questa richiesta già contenuta nella proposta 2517, aveva concordemente concluso negativamente, ritenendola di non facile realizzazione. Prego gli onorevoli colleghi di voler ritirare l'emendamento.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1967

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Prego anch'io l'onorevole Basile di ritirare il suo emendamento.

BASILE GUIDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento del Comitato ristretto.

(*E approvato*).

L'articolo 11 rimane pertanto così formulato:

ART. 11.

(*Adunanze e deliberazioni*).

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in sessione ordinaria quattro volte l'anno e può essere convocato, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti.

Il Comitato direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte al mese su convocazione del Presidente, e, in via straordinaria, ogni qual volta egli lo ritenga opportuno.

Le sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo non sono valide se non intervengono la metà più uno dei rispettivi componenti.

Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo non prima di un'ora dalla precedente e non oltre gli otto giorni da questa, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza: in caso di parità la votazione sarà rinnovata. Verificandosi ancora la parità prevale il voto del Presidente.

A ciascun componente del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo che non abbia altro assegno a carico dell'Ente viene corrisposto un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

(*Revisori dei conti*).

Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'Ente è ef-

fettuata da un Collegio di revisori nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile e composto di cinque membri effettivi e due supplenti designati:

— un membro effettivo, con funzioni di Presidente, ed uno supplente dal Ministero del tesoro;

— un membro effettivo ed uno supplente dal Ministero della marina mercantile e gli altri tre membri effettivi, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero delle finanze e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Collegio dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

I revisori partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di partecipare alle sedute del Comitato direttivo.

Ai revisori è attribuito un compenso annuo la cui misura sarà stabilita per l'intero periodo di durata del loro incarico, dal Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro.

Non essendo stati presentati emendamenti, né dal Comitato ristretto, né da altri, e nessuno chiedendo di parlare, lo metto in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

ART. 13.

(*Atti soggetti a controllo*).

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile. A tal fine il Presidente dell'Ente deve trasmettere a detto Ministero, entro dieci giorni dalla loro data, le deliberazioni stesse, che si intendono approvate se il Ministero non abbia fatto osservazioni entro venti giorni dalla data di ricezione, fatta eccezione delle delibere per la cui approvazione è prescritto il concerto con altri Ministeri.

Per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 8, n. 5) lettera g) l'approvazione viene data con provvedimento del Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro e se concernenti spese per opere marittime anche con quello dei lavori pubblici.

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente altro:

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo devono essere inviate entro 8 giorni dalla loro data al Ministero della marina mercantile. Nel caso di mancato invio entro tale termine, le medesime si intendono decadute.

Salvo il potere di annullamento per i vizi di legittimità, le deliberazioni diventano esecutive, ove nel termine di 20 giorni dal ricevimento il Ministero della marina mercantile non ne abbia richiesto il riesame.

Le deliberazioni diventano immediatamente esecutive quando il Ministero espressamente lo consenta.

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni concernenti:

- a) il regolamento organico del personale;
- b) le tasse e soprattasse di cui al secondo comma dell'articolo 3;
- c) le norme e le tariffe di cui al n. 5, lettera a) dell'articolo 8;
- d) le spese di cui al n. 5, lettera e) dell'articolo 8;
- e) i mutui e le altre operazioni finanziarie.

Per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 8 n. 5, lettera g) l'approvazione viene data con provvedimento del Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro e, se concernenti spese per opere marittime, anche con quello dei lavori pubblici.

Gli onorevoli Basile e Catella hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Gli onorevoli Belci, Giachini, Franco Raffaele e il Relatore, a loro volta, hanno presentato il seguente articolo sostitutivo:

ART. 13.

(Atti soggetti a controllo).

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo devono essere inviate entro 8 giorni dalla loro data al Ministero della marina mercantile. Nel caso di mancato invio entro tale termine, le medesime si intendono decadute.

Entro 30 giorni dal ricevimento, il Ministero della marina mercantile pronuncia l'annullamento delle deliberazioni illegittime.

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni concernenti:

- a) le materie (che debbono formare) oggetto del Regolamento organico del personale;
- b) le tasse e soprattasse di cui all'articolo 3;
- c) le norme e le tariffe di cui al n. 5, lettera a) dell'articolo 8;
- d) i mutui e le altre operazioni finanziarie.

Le deliberazioni (del Consiglio di amministrazione) di cui all'articolo 8 n. 5 lettera g), sono approvate con provvedimento del Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro e, se concernenti spese per opere marittime, anche con quello dei lavori pubblici.

Le deliberazioni di cui ai commi terzo e quarto - salvo quanto disposto dai due commi successivi - non diventano esecutive sino a quando non hanno riportato l'approvazione prescritta.

Tali deliberazioni diventano esecutive ove, nel termine di 30 giorni dal ricevimento, non sia stata negata l'approvazione con atto motivato.

Tutte le deliberazioni diventano immediatamente esecutive quando il Ministero espressamente lo consente.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. L'emendamento sostitutivo degli onorevoli Belci ed altri, è tale da venire incontro alle esigenze di garantire una vita autonoma dell'Ente, esigenza più volte prospettata da parte dei componenti del Comitato ristretto. Evidentemente si tratta di un emendamento molto più avanzato del testo proposto dal Comitato ristretto.

Il Governo è favorevole a tale emendamento. Soltanto, per quanto riguarda, al penultimo comma, il termine di 30 giorni, vorrei proporre di portarlo a 60 giorni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo degli onorevoli Basile e Catella.

(Non è approvato).

Se non vi sono obiezioni, pongo allora in votazione l'articolo sostitutivo degli onorevoli Belci, Giachini e Franco Raffaele e del Relatore, modificato secondo la proposta del Ministro, intesa ad elevarlo, da 30 e 60 giorni, il termine di cui al penultimo comma.

(È approvato).

Agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 non sono stati presentati emendamenti. Pertanto ne do lettura e li pongo successivamente in votazione:

ART. 14.

(Esercizio finanziario).

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo.

Le deliberazioni concernenti i bilanci di previsione, le variazioni eventualmente apportate durante l'esercizio ed i conti consuntivi vanno rimesse, entro quindici giorni dalla loro assunzione, ai Ministeri della marina mercantile, del tesoro e dei lavori pubblici, per la prescritta approvazione.

(È approvato).

ART. 15.

(Norme amministrative e contabili).

Nell'esercizio delle sue attività l'Ente deve osservare:

a) le disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento, nonché di tutte le altre leggi vigenti in materia;

b) le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici per la compilazione dei progetti, la direzione ed il collaudo delle opere e degli impianti;

c) le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per la gestione amministrativa e finanziaria con le modalità che verranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 25.

I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata, né creare oneri od impegni, oltre il termine dell'Ente stesso, salva l'autorizzazione dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle finanze.

L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovrà essere destinato ad eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sarà devoluta all'apposito fondo « Avanzi di gestione, per la costruzione, il miglioramento e la manutenzio-

ne straordinaria di opere ed attrezzature portuali ».

(È approvato).

ART. 16.

(Direttore generale).

Capo dei servizi esecutivi dell'Ente è il Direttore generale il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute dell'Assemblea generale e del Comitato direttivo.

(È approvato).

ART. 17.

(Disposizioni tributarie ed agevolazioni fiscali).

Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'Ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'Ente portuale contragga con lo Stato e con qualsiasi altro Ente o persona per la costruzione di opere ed arredamenti portuali, salvo quanto disposto per le operazioni a medio e lungo termine, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

I materiali destinati alla costruzione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici ed attrezzature portuali, sono esenti da ogni imposta e tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

(È approvato).

ART. 18.

(Ispezioni).

Il Ministero della marina mercantile, valendosi, ove occorra, anche dei funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, previ accordi in tal caso con il Ministero competente, può in ogni tempo far ispezionare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'Ente.

(È approvato).

ART. 19.

(Scioglimento dell'Amministrazione).

L'Amministrazione dell'Ente può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge istitutiva e dal regolamento, persiste nel violarli, o quando, per altri motivi, dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare ed ordinato funzionamento dell'Ente.

Lo scioglimento dell'Amministrazione è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile e su delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova Amministrazione ed è nominato un Commissario straordinario il quale esercita tutti i poteri del Presidente, del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, sono fissati gli emolumenti del Commissario straordinario.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

(Destinazione di personale statale ai servizi dell'Ente).

Alla direzione dei servizi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 2 della presente legge possono essere preposti due impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, di qualifica non superiore a direttore di divisione, che saranno collocati fuori ruolo.

Per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere destinati ai servizi dell'Ente altri funzionari della carriera direttiva, ruolo amministrativo, del Ministero della marina mercantile, nel numero massimo di tre unità e di qualifica non superiore a direttore di divisione, che saranno collocati fuori ruolo.

Nei ruoli del personale dell'Ente dovranno rimanere vacanti i posti di organico le cui funzioni siano disimpegnate dai predetti impiegati dello Stato.

Da parte del Comitato ristretto si propone di sostituire detto articolo con il seguente:

ART. 20.

(Destinazione di personale statale ai servizi dell'Ente).

Alla direzione dei servizi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 2 della presente legge possono essere preposti, nel limite di due unità, impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, di qualifica non superiore a direttore di divisione, che saranno collocati fuori ruolo, ovvero ufficiali di porto, di grado non superiore a colonnello, che saranno collocati in soprannumero all'organico dei rispettivi quadri, applicando i criteri previsti dall'articolo 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere destinati ai servizi dell'Ente altri funzionari della carriera direttiva, ruolo amministrativo, del Ministero della marina mercantile, nel numero massimo di tre unità e di qualifica non superiore a direttore di divisione, che saranno collocati fuori ruolo.

Nei ruoli del personale dell'Ente dovranno rimanere vacanti i posti di organico le cui funzioni siano disimpegnate dai predetti impiegati dello Stato.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21, cui non risultano presentati emendamenti:

ART. 21.

(Classificazione del porto).

Il porto di Trieste è classificato nella prima classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali a norma del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

Al riparto delle spese di qualunque natura occorrenti al porto stesso è provveduto con separato provvedimento a norma del regio decreto di cui al primo comma.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1967

L'onorevole Belci propone, a questo punto, il seguente articolo aggiuntivo 21-bis:

ART. 21-bis.

Il primo Consiglio di amministrazione sarà nominato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DE CAPUA, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Mi dichiaro favorevole.

FRANCO RAFFAELE. Il nostro gruppo voterà a favore di detto articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Belci, di cui ho ora dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 22:

ART. 22.

(Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste).

È abrogato il regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, con le successive modificazioni, relativo all'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste, le cui attività e passività sono devolute all'Ente autonomo del porto di Trieste.

Il personale in regolare servizio presso l'Azienda alla data del 31 dicembre 1965 passa alle dipendenze dell'Ente. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 23 esso conserva le stesse qualifiche e la stessa retribuzione.

L'onorevole Belci propone di sostituire il primo comma di detto articolo con i seguenti due:

Dalla data in cui sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica il primo decreto di nomina, di cui all'articolo 7, le attività e le passività dell'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste saranno devolute all'Ente autonomo del porto di Trieste.

Dalla stessa data s'intenderà abrogato il regio decreto 3 settembre 1925, n. 1789 e successive modificazioni.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Belci, sostitutivo del primo comma dell'articolo 22.

(È approvato).

Al secondo comma, il Comitato ristretto propone di sostituire il primo periodo con il seguente:

Il personale in regolare servizio presso l'Azienda alla data di entrata in vigore della

presente legge passa alle dipendenze dell'Ente.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 22 che, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

ART. 22.

Dalla data in cui sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica il primo decreto di nomina, di cui all'articolo 7, le attività e le passività dell'azienda portuale dei magazzini generali di Trieste saranno devolute all'Ente autonomo del porto di Trieste.

Dalla stessa data si intenderà abrogato il regio decreto 3 settembre 1925, n. 1789 e successive modificazioni.

Il personale in regolare servizio presso l'Azienda alla data di entrata in vigore della presente legge passa alle dipendenze dell'Ente. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 23 esso conserva le stesse qualifiche e la stessa retribuzione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23:

ART. 23.

(Regolamento organico del personale).

Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile e di quello del tesoro, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale — compreso il Direttore generale — comunque necessario alle esigenze funzionali dell'Ente.

Con il succennato regolamento saranno stabilite anche le norme transitorie necessarie per la sistemazione del personale proveniente dall'Azienda portuale dei magazzini generali.

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 23.

(Regolamento organico del personale).

Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile e di quello del tesoro, saranno sta-

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1967

biliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale — compreso il Direttore generale — comunque necessario alle esigenze funzionali dell'Ente.

Con il succennato regolamento saranno stabilite anche le norme transitorie necessarie per la sistemazione del personale proveniente dall'Azienda portuale dei magazzini generali, in servizio e in quiescenza.

In nessun caso il trattamento globale dei dipendenti dei MM.GG., in servizio o in quiescenza, potrà risultare inferiore a quello goduto precedentemente.

FRANCO RAFFAELE. Onorevole Presidente, noi abbiamo concordato, in sede di Comitato ristretto, il testo di cui ella ha dato lettura. Peraltro, nello stesso non si parla di personale avventizio o saltuario; ci si riferisce genericamente al personale in servizio.

Siccome mi risulta che nei magazzini generali vi sono, sia pure pochi, lavoratori saltuari, desidererei avere dal Ministro una dichiarazione intesa a tranquillizzare detti lavoratori, nel senso che la norma in questione si applica anche a loro.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Non ho alcuna difficoltà a dichiarare qui quanto già detto in Comitato ristretto. Si è usata la generica espressione « in servizio », stante la difficoltà di individuare e, comunque, di legittimare alcune particolari attribuzioni tipiche dell'Azienda dei magazzini generali. Con la stessa, peraltro, ci si intende riferire a tutti coloro che prestano servizio, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mansione, nei magazzini generali.

FRANCO RAFFAELE. Onorevole Presidente, a proposito dell'ultimo comma aggiuntivo, desidero far rilevare che i lavoratori in questione hanno raggiunto trattamenti, in tutti questi anni, a seguito di accordi stipulati, comprovati da circolari ministeriali, ecc. (che evidentemente non potevano essere richiamati nell'articolo) che non vorremmo potessero perdere. Desidererei una dichiarazione del Ministro nel senso che con l'espressione adoperata ci si intende riferire al trattamento di maggior favore.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Mi pare che sia assolutamente evidente. L'espressione di cui al comma aggiuntivo è molto chiara e, d'altronde, obbedisce ad un principio ormai acquisito dalla legislazione italiana.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 24 e, non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 24.

(Aree, beni ed opere demaniali).

Le aree, i beni e le opere appartenenti al demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti nell'ambito della giurisdizione dell'Ente, fatta eccezione per quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati all'Ente con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima).

Qualora per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato si renda necessario disporre di beni consegnati all'Ente, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile su richiesta dello stesso.

I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata né creare oneri od impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'Ente, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

All'atto della cessazione dell'Ente, tutte le opere ed i beni ricevuti in consegna e tutti gli incrementi relativi, nonché i residui dei fondi, compreso il fondo avanzi di gestione, saranno devoluti allo Stato.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 25, al quale pure non risultano presentati emendamenti, e lo pongo in votazione:

ART. 25.

(Norme di attuazione).

Le norme per l'attuazione della presente legge saranno emanate, entro un anno, con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'interno, i lavori pubblici, il tesoro e le finanze.

(E approvato).

Siamo così giunti all'ultimo articolo, l'articolo 26. Prima di procedere al suo esame,

do la parola ai deputati Belci, Giachini e Macchiavelli, i quali l'hanno chiesta per dichiarazione di voto.

BELCI. Desidero ringraziare innanzi tutto l'onorevole Presidente e l'onorevole Relatore per la fatica, cui si sono sottoposti per giungere alla conclusione di questo lavoro. Rivolgo, poi, un ringraziamento del tutto particolare all'onorevole Ministro Natali per la sua comprensione, per l'assiduità con la quale egli ha lavorato in seno al Comitato ristretto e per la sensibilità dimostrata, sensibilità che ci ha offerto la possibilità di approvare una legge tanto attesa dalla città di Trieste.

Dichiaro anche che il gruppo democristiano voterà a favore del disegno di legge, che ritiene soddisfacente per l'attività portuale della città di Trieste.

La legge, così come viene approvata, dà all'Ente del porto un'ampiezza di comprensorio che consentirà di effettuare una politica portuale globale ed uniforme nell'ambito della circoscrizione naturale. All'Ente del porto vengono conferite notevoli attribuzioni in materia di elaborazione di piani regolatori portuali, di esecuzione di opere, di gestione dei servizi e di ordinamento del lavoro portuale.

Mi piace rilevare alla fine di questo lavoro la congruità del sostegno finanziario che si dà al porto di Trieste: vi è un contributo statale di un miliardo e mezzo, al quale si aggiungerà un contributo regionale di mezzo miliardo; a ciò va aggiunto l'alleggerimento di alcuni oneri.

Mi pare, d'altra parte, che si sia dato al Consiglio generale dell'Ente porto un'ampia rappresentatività, accogliendo molte esigenze.

Sul sistema dei controlli, riallacciandomi a quanto detto dall'onorevole Ministro, credo si sia trovata una conciliazione molto armonica tra l'esigenza di autonomia dell'Ente e l'esigenza di un coordinamento della politica generale dei porti italiani, che non può non essere attribuita alla competenza del Ministero della marina mercantile e del Governo.

Infine, abbiamo garantito il personale attuale, abbiamo classificato il porto di Trieste e garantiremo, con il mio emendamento, all'ultimo articolo che andremo a votare tra poco, l'erogazione del contributo per l'esercizio in corso all'Azienda portuale dei magazzini portuali.

Si sono fatte, insomma, cose molto importanti per la ripresa economica della città di Trieste, per cui desidero estendere il mio ringraziamento ai vari gruppi di maggioranza e di opposizione che hanno dato il loro contributo a questo lavoro.

GIACHINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste — oggetto del nostro esame, prima nel Comitato ristretto ed ora in Commissione — risponde all'articolo 70 della legge costituzionale istitutiva la Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e perciò è un adempimento costituzionale.

Il richiamo potrebbe apparire ovvio; invece suona critica al Governo che, anche in questo caso, ha eluso i termini stabiliti — un anno dall'entrata in vigore della legge che ha istituito la Regione a statuto speciale — marcando un ritardo considerevole nella presentazione del disegno legge, venuto fuori, per altro, dopo che, per iniziativa del nostro gruppo, era stato presentato un progetto legge (Bernetic) cui faceva seguito il progetto dell'onorevole Belci.

Inoltre questo richiamo giustifica l'impegno nostro, in Comitato ristretto e in Commissione, su un progetto che istituisce un altro, singolo, ente portuale; perché come tutti sanno da tempo noi andiamo sostenendo che la materia della gestione portuale deve essere affrontata in modo organico e perciò affermiamo la necessità di una legge quadro per la gestione dei porti.

Anche il Relatore — onorevole De Capua — introducendo questa seduta, alla legge quadro si è richiamato, ricordando l'impegno più volte preso dal Ministro. Prendiamo atto di ciò, annunciando che il nostro gruppo si appresta a presentare nelle prossime settimane un suo progetto, intorno al quale vi è stato un ricchissimo dibattito.

Prima di entrare nel merito del testo elaborato dal Comitato ristretto e sottoposto al nostro esame, ancora una volta (e riteniamo giusto farlo in questa sede) denunciemo il fatto che, di fronte alla grave crisi strutturale che investe tutti gli scali marittimi del nostro Paese, il Governo, la maggioranza, non intendono operare una scelta di politica portuale, resa ancora più urgente, quando si pensi allo sviluppo delle tecniche in atto nei trasporti marittimi (containers ecc.).

Non ci si dica in proposito che il programma quinquennale risolve questi problemi: riteniamo di aver dimostrato (e in ciò, almeno implicitamente, settori della stessa maggioranza concordano con noi) quanto disorganicamente sono affrontati i problemi dell'economia marittima e come gli strumenti e i mezzi indicati, contraddicano clamorosamente le affermazioni generali di soluzione organica dei problemi.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1967

In realtà, dietro l'assenza di una scelta portuale da parte della maggioranza, operano spinte specifiche rispondenti agli interessi delle grandi concentrazioni capitalistiche, spinte e interessi mediati dal Governo che concretamente si traducono nel risultato di una disarticolazione del carattere pubblico e dell'unitarietà dei nostri scali marittimi (e vale la pena di ricordare — *en passant* — l'intervento sempre più massiccio del capitale privato — vedi Rivalta Scrivia — insieme all'ultimo fatto: mentre il Governo « studia » la questione dei terminals per containers, una grande società americana interviene, acquista dei terreni nel porto di Livorno per crearvi un suo terminal!).

Riaffermiamo quindi l'esigenza della organizzazione di un sistema portuale nazionale, che deve essere visto come una delle grandi infrastrutture pubbliche al servizio di una programmazione democratica dello sviluppo economico, articolato su sistemi regionali, fondato sul carattere pubblico (in notevole parte da riconquistare) e sulla gestione democratica, da attuarsi attraverso enti regionali portuali, caratterizzati dalla più ampia autonomia.

Naturalmente è da questi presupposti che siamo partiti nell'affrontare i problemi inerenti l'istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste (e, per esempio, se non abbiamo insistito sulla estensione regionale della giurisdizione dell'Ente, è perché — riconoscendo giusta l'aspirazione dei lavoratori e dei triestini di vedere al più presto istituito l'Ente — abbiamo voluto evitare il necessario rinvio alla Commissione affari costituzionali).

Avevamo un disegno governativo la cui caratteristica fondamentale era data da una visione burocratica e accentratrice e con tante limitazioni dei compiti e dei poteri dell'Ente, per cui la parola « autonomo » (che pur si ritrova nel titolo della legge) suonava abbastanza ironica!

Ma a quel disegno sono state apportate serie modifiche e il testo che ora ci apprestiamo a votare, pur condizionato dalle norme del Codice della navigazione (in gran parte superato e da riformare), si presenta notevolmente migliorato.

Permettetemi, seppur brevemente, di indicare le modificazioni apportate al testo originario:

a) questione dei controlli.

Il disegno governativo era ispirato da una visione di stretta subordinazione dell'Ente al potere esecutivo; il testo che ora voteremo, pur non risolvendo organicamente il proble-

ma, esclude la tutela del Ministero, indica espressamente le materie sulle quali deve intervenire il controllo, affermando per tutte le altre deliberazioni il solo controllo di legittimità;

b) problema della giurisdizione.

Il progetto del Governo non prevedeva la inclusione nell'ambito della giurisdizione dell'Ente della zona industriale del porto di Trieste. Il discorso ha qui sollevato questioni di principio, come la visione dell'Ente portuale organo responsabile dei diversi aspetti della vita del porto (e quindi anche sulla zona industriale) e come la questione delle autonomie funzionali là concesse a suo tempo dal Governo militare alleato. Il testo nella sua ultima stesura, include nella giurisdizione dell'Ente le banchine e gli spazi acquei antistanti la zona industriale, afferma quindi un importante principio, pur rinviando la materia scottante delle autonomie funzionali in sede di discussione sulla legge quadro;

c) compiti e attribuzioni dell'Ente.

Il testo governativo non faceva riferimento alla programmazione regionale e nazionale e all'azione da perseguire per lo sviluppo dei traffici internazionali (cosa questa essenziale per le funzioni di un porto come quello di Trieste); non indicava, come compiti dell'Ente, la destinazione e l'uso delle aree e l'elaborazione del piano regolatore; limitava, in quanto alle opere, a provvedere direttamente solo per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione del porto. Nella stesura definitiva ora abbiamo: il riferimento alla programmazione economica regionale e nazionale, l'indicazione del compito di promuovere lo sviluppo dei traffici internazionali, l'elaborazione del piano di destinazione e di uso delle aree e del piano regolatore, unitamente al compito della esecuzione delle opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali; inoltre è stato fissato il compito di promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie con il retroterra nazionale ed estero;

d) problemi del personale.

Insieme alla abolizione della data del 31 dicembre 1965, per il passaggio dei dipendenti dei magazzini generali all'Ente, la dizione scelta negli articoli che al personale si riferiscono, anche per esplicita dichiarazione del Ministro, significa che tutti i lavoratori di ruolo, avventizi e occasionali dei MM.GG. passano alle dipendenze dell'Ente, così come sono garantiti a questi lavoratori tutti i diritti precedentemente acquisiti.

Inevitabilmente uno dei punti più controversi è stato la composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo: se si è raggiunto l'accordo nel togliere il Direttore regionale del lavoro e della massima occupazione, se si sono elevati a tre i rappresentanti della Regione, se al Presidente della provincia di Trieste si sono aggiunti i Presidenti delle province di Udine e di Gorizia e se, infine, si è potuto includere il Sindaco di Muggia, si è negata, invece, l'elezione del Presidente da parte del Consiglio di amministrazione e solo parzialmente si è risolta la questione della presenza dei rappresentanti dai lavoratori. Certo dai quattro lavoratori previsti dal disegno governativo siamo passati ai sette nella stesura definitiva e si è affermata la presenza dei rappresentanti delle tre maggiori organizzazioni sindacali territoriali; ma la nostra proposta di elevare il numero a nove — proposta che teneva conto dell'attuale articolazione del movimento sindacale — è stata respinta, così come è stata respinta la proposta di includere nel Comitato direttivo i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali.

Da quanto esposto, rispetto alle nostre elaborazioni su ciò che dovrebbe essere l'organizzazione del sistema portuale nazionale e la gestione democratica regionale di questo e rispetto ai problemi rimasti aperti, appare chiaro che la legge non può avere la nostra completa approvazione; considerando però l'apporto dal nostro gruppo dato e il fatto che l'Ente autonomo del porto di Trieste, così come viene a configurarsi, rappresenta indubbiamente un punto di partenza per avanzamenti da compiersi nel futuro, noi ci asterremo sulla legge, riaffermando il nostro impegno di batterci affinché si possa giungere ad una organizzazione del sistema portuale tale che corrisponda concretamente alle esigenze di sviluppo armonico dell'economia marittima del nostro Paese.

MACCHIAVELLI. Desidero preannunciare che il gruppo socialista unificato voterà a favore di questo testo con compiacimento; voterà a favore di un testo emerso dal lavoro unanime e volenteroso del Comitato ristretto e che ha ricevuto anche l'apporto fattivo e l'adesione del Governo: il che sta a dimostrare che la critica or ora mossa dal collega Giachini al comportamento del Governo non mi pare in alcun modo giustificata.

Desidero ancora rilevare i grossi vantaggi normativi, di classifica, economici, oltre che territoriali, che viene a ricevere questo porto, cui esprimo l'augurio di un proficuo lavoro

nell'interesse nazionale ed in particolare della città di Trieste, che ha subito, come d'altra parte Genova, dei grossi travagli nel recente passato.

Il mio augurio è tanto più profondo e sentito in quanto non vi è nessuna contestazione da parte di Genova o di altri porti, in quanto noi genovesi abbiamo sempre avuto una visione generale dei problemi e siamo quindi particolarmente soddisfatti. Vi è, in ciò, implicito un richiamo alle osservazioni dell'onorevole Giachini ed alla loro contraddittorietà, visto che a noi sembra che proprio con l'istituzione di questo ente autonomo del porto di Trieste sia autorevolmente riaffermato proprio quel principio del carattere pubblico dell'organizzazione portuale italiana cui i colleghi comunisti fanno continuamente richiamo.

Un'ultima osservazione, per dire che avrei considerato che il comportamento tenuto dal gruppo comunista nei confronti dell'istituzione di questo ente autonomo di Trieste avesse avuto il suo corrispettivo anche al momento della discussione fatta a proposito del porto di Genova. Destino ha voluto, invece, che le cose andassero in modo diverso per quest'ultimo e a me non rimane quindi che prendere atto di tale situazione e del diverso atteggiamento del gruppo comunista, augurandomi che questo mutamento di posizioni possa sottintendere da parte di quel settore una nuova apertura che verrà tenuta presente nel momento in cui saremo chiamati a riesaminare il problema del porto di Genova.

PRESIDENTE. Desidero, al termine di questo proficuo lavoro che ci ha tenuti impegnati per molti mesi, esprimere un plauso a tutta la Commissione e, particolarmente, al Comitato ristretto, che ha lavorato con impegno e serietà, e al Relatore che ha posto nel suo compito tanto impegno.

Non posso, naturalmente, dimenticare le origini di questo provvedimento, su cui finalmente ci accingiamo ad esprimere il nostro voto definitivo, il che mi porta a plaudire all'iniziativa degli onorevoli Bernetich Maria ed altri, Belci ed altri e del Governo che, facendo seguire a tali proposte un suo disegno di legge, ha posto la Commissione nelle condizioni migliori per affrontare il problema.

Termino con un augurio che, a nome di tutta la Commissione, esprimo alla nobilissima città di Trieste: che questo nostro provvedimento sia la solida base per l'auspicata rinascita, non solo dei traffici del suo porto, ma di tutta la sua economia.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1967

Do lettura dell'ultimo articolo del disegno di legge:

ART. 26.

(Copertura finanziaria).

Alla copertura dell'onere di lire 1.500 milioni, previsto dall'articolo 3, punto 1, della presente legge per l'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Belci propone di sostituire il primo comma con i seguenti due:

Il contributo dello Stato di cui all'articolo 3, punto 1, della presente legge sarà erogato, per l'esercizio 1967, a favore dell'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste.

All'onere relativo di lire 1.500 milioni si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

DE CAPUA, *Relatore*. Sono d'accordo.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Belci.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26, che, a seguito delle modificazioni apportate, risulta così formulato:

ART. 26.

Il contributo dello Stato di cui all'articolo 3, punto 1 della presente legge sarà erogato, per l'esercizio 1967, a favore dell'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste.

All'onere relativo di lire 1.500 milioni si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(E' approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo l'autorizzazione a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste » (3432).

Presenti	25
Votanti	16
Astenuti	9
Maggioranza	9
Voti favorevoli	14
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3432, risultano assorbite le proposte di legge nn. 2517 e 2546.

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Belci, Canestrari, Cappugi, Cavallaro Nicola, D'Ambrosio, De Capua, Fabbri Riccardo, Fortini, Iozzelli, Macchiavelli, Mancini Antonio, Sammartino, Sinesio, Veronesi e Vincelli.

Si sono astenuti:

Battistella, Bigi, Calvaresi, Degli Esposti, Franco Raffaele, Giachini, Golinelli, Marchesi e Pirastu.

E' in congedo:

Franco Pasquale.

La seduta termina alle 19,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO